



BIM VITA S.p.A. – Gruppo FONDIARIA-SAI

FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA ASSICURAZIONE SULLA VITA

SCUDO di BIM VITA

**ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO
A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE POTENZIATA
E CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE
(TARIFFA N. 826)**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica;
- la Nota Informativa;
- le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata “BIM VITA”;
- il Glossario;
- il modulo di Scheda Contrattuale,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

SOMMARIO

FASCICOLO INFORMATIVO

| | |
|---|---------|
| Scheda sintetica | pag. 3 |
| Nota Informativa | pag. 8 |
| Condizioni Contrattuali | pag. 22 |
| Documentazione da presentare per richieste di pagamento | pag. 32 |
| Glossario | pag. 34 |
| Informativa Privacy | pag. 37 |
| Modulo di Scheda contrattuale | pag. 39 |

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1) INFORMAZIONI GENERALI

1.a) *Impresa di assicurazione*

BIM VITA S.p.A., con Sede legale e Direzione Generale in Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia, di seguito "Società", è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa vita con decreto n° 19.573 del Ministero Industria e Commercio del 14 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1993), ed è iscritta con il n. 1.00109 all'Albo delle imprese di assicurazione.

La Società è partecipata pariteticamente da FONDIARIA-SAI S.p.A. e da BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. La Società appartiene al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030) ed è soggetta alla Direzione e al Coordinamento di FONDIARIA-SAI S.p.A.

1.b) *Denominazione del contratto*

La presente Scheda Sintetica fornisce le informazioni di sintesi relative all'assicurazione sulla vita "SCUDO di BIM VITA" (tariffa 826).

1.c) *Tipologia del contratto*

Contratto di assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione potenziata e con rivalutazione annuale del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi.

1.d) *Durata*

L'assicurazione è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e gli 80 anni.

La durata del contratto è fissata in 5 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, nel corso della durata contrattuale a condizione che sia **trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto** (di seguito "decorrenza") e che l'Assicurato sia in vita.

1.e) *Pagamento dei premi*

L'assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, dovuto alla conclusione del contratto, **non può risultare inferiore a 10.000,00 euro.** **In aggiunta al premio unico è dovuta la spesa di emissione precisata nella Tabella B del punto 8.1.1 del paragrafo 8, Sezione D) della Nota Informativa;** l'importo così determinato costituisce il premio unico versato che è riportato sulla Scheda Contrattuale.

2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

L'assicurazione intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di breve periodo, con un profilo di rischio contenuto e di copertura assicurativa a tutela delle persone care.

La formula di pagamento del premio descritta al paragrafo 1.e) consente di concentrare all'origine l'esborso complessivo (premio unico non frazionabile).

Una parte della somma versata viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto e per finanziare i costi del contratto indicati nella Tabella B del punto 8.1.1 del paragrafo 8, Sezione D) della Nota Informativa e pertanto non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto riportato nella Sezione F) della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3) PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE

SCUDO di BIM VITA prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di vita

Alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), semprechè l'Assicurato sia in vita a tale data, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato iniziale maggiorato degli interessi riconosciuti sino a tale data per effetto della rivalutazione.

3.b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà, ai Beneficiari designati, una somma pari al premio unico rivalutato e maggiorato della percentuale per il caso di morte riportata nella Tabella A al punto 3.2 del paragrafo 3, Sezione B) della Nota Informativa.

Nel caso l'Assicurato abbia dichiarato la non veridicità di almeno una delle affermazioni, riportate in Scheda Contrattuale, circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva, la predetta percentuale di maggiorazione sarà pari a 0%.

La maggiorazione per il caso di morte non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 150.000,00 euro.

3.c) Opzioni contrattuali

Il Contraente può chiedere che la corresponsione del capitale assicurato maturato alla scadenza, di cui al precedente paragrafo 3.a), avvenga, in tutto o in parte, in una delle seguenti forme:

- a) differimento del pagamento del capitale assicurato a scadenza fino ad un massimo di 5 anni;
- b) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato ai Beneficiari designati) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- d) una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

Non saranno comunque accolte richieste di differimento per importi di capitale assicurato inferiore a 5.000,00 euro, né conversioni in rendita che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a 3.000,00 euro; per la conversione in rendita si richiede inoltre che l'età raggiunta dall'Assicurato alla scadenza sia compresa fra 35 e 85 anni.

La conversione in rendita avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione.

Le prestazioni assicurate in caso di vita ed in caso di morte si rivalutano ogni anno in funzione del rendimento della Gestione interna separata a cui è collegata l'assicurazione, secondo quanto meglio specificato al paragrafo 5, Sezione B) della Nota Informativa. Le relative maggiorazioni si consolidano annualmente.

La Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma di "tasso tecnico" pari all'1,50% riconosciuto, in via anticipata, nel valore del capitale assicurato iniziale. Dopo la scadenza, durante l'eventuale periodo di differimento del pagamento del capitale, l'interesse annuo minimo dell'1,50% viene comunque mantenuto sotto forma di misura annua minima garantita di rivalutazione.

L'operazione di riscatto, totale o parziale, in quanto modifica l'equilibrio economico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto **in caso di riscatto totale, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.**

Maggiori informazioni sono fornite nella Sezione B) della Nota Informativa. In ogni caso le coperture assicurative ed il meccanismo di determinazione delle prestazioni assicurate e del riscatto sono regolati dagli articoli "Prestazioni assicurate", "Rischi esclusi e limitazioni di copertura" e "Riscatto" delle Condizioni Contrattuali.

4) COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella Sezione D) della Nota Informativa.**

I costi gravanti sul versamento effettuato dal Contraente e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA).

Il CPMA indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se, in considerazione della durata contrattuale fissata, il CPMA al quarto anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al quarto anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno in cui è durato il rapporto assicurativo. Il CPMA alla scadenza indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su prefissati livelli di premio, età e sesso dell'Assicurato (specificati per ciascuna tabella) ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il CPMA è stato determinato:

- sulla base di **un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo** (alla data di edizione del presente Fascicolo Informativo);
- al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA)

Gestione Separata “BIM VITA”

Età: 50 anni
Sesso: Maschile
Durata: 5

CPMA

| Anno | Premio unico (EUR) | | |
|------|--------------------|--------|--------|
| | 10.000 | 15.000 | 30.000 |
| 5 | 1,86% | 1,69% | 1,52% |

Età: 45 anni
Sesso: Maschile
Durata: 5

CPMA

| Anno | Premio unico (EUR) | | |
|------|--------------------|--------|--------|
| | 10.000 | 15.000 | 30.000 |
| 5 | 1,86% | 1,69% | 1,52% |

Età: 40 anni
Sesso: Maschile
Durata: 5

CPMA

| Anno | Premio unico (EUR) | | |
|------|--------------------|--------|--------|
| | 10.000 | 15.000 | 30.000 |
| 5 | 1,86% | 1,70% | 1,53% |

Sulla base dei costi, variabili in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di riscatto, di cui al punto 8.1.2 del paragrafo 8, Sezione D) della Nota Informativa, **il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza della scadenza.**

5) DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata “BIM VITA” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

| Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione (*) | Rendimento minimo riconosciuto ai contratti (**) | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
|------|--|--|---|------------|
| 2004 | 3,83% | 2,63% | 3,59% | 2,00% |
| 2005 | 4,05% | 2,85% | 3,16% | 1,70% |
| 2006 | 3,89% | 2,69% | 3,86% | 2,00% |
| 2007 | 4,49% | 3,29% | 4,41% | 1,71% |
| 2008 | 4,02% | 2,82% | 4,46% | 3,23% |

(*) Tasso di rendimento medio annuo della Gestione Separata “BIM VITA” relativo al periodo 1 Ottobre - 30 Settembre. Tali dati sono certificati a seguito di avvenuta revisione contabile.

(**) Rendimento determinato tenendo conto delle commissioni prelevate dal rendimento medio annuo della Gestione Separata “BIM VITA” e dell'interesse annuo minimo garantito, in conformità a quanto contrattualmente previsto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E) della Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L' Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

1 Informazioni generali

BIM VITA S.p.A. è una società partecipata pariteticamente da FONDIARIA-SAI e da BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. La Società appartiene al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030) ed è soggetta alla Direzione e al Coordinamento di FONDIARIA-SAI S.p.A.

La Sede legale e la Direzione Generale si trovano in via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia
La Sede Amministrativa si trova in Via Marengo 25, 10126 - Torino (TO) - Italia

La Società può essere contattata:

- telefonicamente al numero: +39 011 08281
- via telefax al numero: +39 011 0828800
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@gruppobim.it

Il sito Internet è: : www.bimvita.it.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto ministeriale N° 19.573 del 14 giugno 1993.

L'incarico di revisione contabile è stato originariamente conferito per gli esercizi 2005-2007 e successivamente prorogato, ai sensi di norma, per gli esercizi 2008-2010 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che ha sede legale in Via Tortona, 25 – 20144 Milano (MI) - Italia.

2 Conflitto di interessi

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione dei suddetti introiti risulta dal rendiconto annuale di gestione.

B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI E ALLE GARANZIE OFFERTE

3 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

SCUDO di BIM VITA prevede una **durata contrattuale fissa pari a 5 anni ed è destinata ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto** (di seguito “decorrenza”), **abbiano età assicurativa compresa fra 18 e 80 anni.**

Una parte del premio unico versato a fronte delle prestazioni e delle garanzie offerte da SCUDO di BIM VITA viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto e per finanziare i costi gravanti su di esso, questi ultimi indicati nella Tabella B al successivo punto 8.1.1 del paragrafo 8, Sezione D); pertanto tale parte **non concorre alla formazione del capitale assicurato.**

Di seguito la descrizione delle prestazioni assicurative previste e delle garanzie offerte:

3.1 Prestazione in caso di vita

Alla data di scadenza del contratto (di seguito “scadenza”), semprechè l'Assicurato sia in vita a tale data, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale rivalutato sino alla medesima data.

Nel caso siano stati effettuati riscatti parziali nel corso della durata contrattuale, il capitale assicurato rivalutato viene riproporzionato secondo quanto descritto al successivo punto 12.2 del paragrafo 12, Sezione E).

3.2 Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, il capitale caso morte (definito “controassicurazione potenziata”) pari alla somma dei seguenti importi:

- a) il premio unico rivalutato;
- b) il prodotto tra l'importo indicato al precedente punto a) e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte.

A condizione che l'Assicurato abbia dichiarato la veridicità di tutte le affermazioni, riportate in Scheda Contrattuale, circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva, la percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata è quella indicata nella Tabella A, di seguito riportata, in ragione dell'età assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno):

| Età (assicurativa) dell'Assicurato al decesso | Percentuale di maggiorazione per il caso di morte |
|--|--|
| 18 – 45 | 10,00% |
| 46 – 65 | 5,00% |
| Oltre 65 | 0,00% |

Tabella A

In caso l'Assicurato abbia dichiarato la non veridicità di almeno una delle predette affermazioni, la percentuale di maggiorazione sarà pari a 0%.

Resta inteso che:

- **l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente lettera b), non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 150.000,00 euro ed eventuali errori sulla data di nascita e sul sesso dell'Assicurato ne comportano la rettifica;**
- il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, **per il decesso cagionato da:**
 - dolo del Contraente o del Beneficiario;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni di durata contrattuale;

l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente lettera b) non sarà corrisposto.

Le prestazioni assicurate si accrescono per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute, di cui al successivo paragrafo 5.

Con SCUDO di BIM VITA, il capitale assicurato, dovuto alla scadenza del contratto in caso di vita dell'Assicurato, offre i seguenti benefici (dettagliatamente descritti al successivo punto 5):

- la rivalutazione annuale dello stesso capitale, calcolata in base al rendimento della Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata l'assicurazione;
- la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali;
- la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, grazie all'attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di "tasso tecnico" pari all' 1,50% riconosciuto, in via anticipata, nel valore del capitale assicurato iniziale stesso.

Il capitale assicurato per il caso di morte dell'Assicurato offre gli stessi benefici previsti per la prestazione in caso di vita, come sopra illustrati.

4 Premi

A fronte delle prestazioni assicurate **è dovuto dal Contraente, alla conclusione del contratto, un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo non può risultare inferiore a 10.000,00 euro.**

In aggiunta al premio unico è dovuta la spesa di emissione in cifra fissa indicata nella Tabella B del punto 8.1.1, paragrafo 8, Sezione D); l'importo così determinato costituisce il premio unico versato che è riportato sulla Scheda Contrattuale.

L'ammontare del premio unico versato, i costi su di esso gravanti (esplicitati allo stesso punto 8.1.1) e la parte di premio destinata alle coperture assicurative in caso di vita ed in caso di morte (dipendenti dall'età e dal sesso dell'Assicurato) determinano l'importo del capitale assicurato iniziale. Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato, che invece concorrono in maniera determinante ad individuare la percentuale di maggiorazione del capitale in caso di morte come esplicitato alla lettera b) del punto 3.2 del precedente paragrafo 3.

Fermo restando che le Parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto**

distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

5 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

L'assicurazione è collegata alla Gestione interna separata "BIM VITA", descritta nella successiva Sezione C.

Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma sia di tasso tecnico di interesse precontato nelle prestazioni assicurate, sia di rivalutazione annuale delle prestazioni stesse.

La commissione annua di gestione è indicata alla Tabella D del successivo punto 8.1.3 del paragrafo 8, Sezione D).

Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale, compresa la scadenza.

La progressiva maggiorazione delle prestazioni si consolida annualmente e avviene, come specificato nelle Condizioni Contrattuali, in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito depurato dal tasso tecnico di interesse dell'1,50%, riconosciuto anticipatamente nel valore del capitale assicurato iniziale.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto riportato nella successiva Sezione F). Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6 Opzioni contrattuali

SCUDO di BIM VITA offre la possibilità di richiedere, **con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza**, la corresponsione (totale o parziale) del capitale assicurato rivalutato pagabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato, in una delle seguenti modalità:

- a) differimento del pagamento del capitale pagabile a scadenza fino ad un massimo di 5 anni;
- b) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- c) una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato) e, successivamente, finché l'Assicurato è in vita;
- d) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore dell'Assicurato superstite finché in vita.

La richiesta deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata della documentazione prevista al successivo paragrafo 14, Sezione E) - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia.

In caso di differimento del pagamento del capitale pagabile a scadenza, la prestazione si rivaluta durante il periodo di differimento con le modalità stabilite nelle Condizioni Contrattuali; viene comunque mantenuto l'interesse annuo minimo pari all' 1,50% sotto forma di misura annua minima garantita di rivalutazione.

Non saranno comunque accolte richieste di differimento del pagamento del capitale pagabile a scadenza per importi inferiori a 5.000,00 euro.

La conversione in rendita verrà effettuata alle condizioni che saranno in vigore al momento della richiesta, **purché l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni e l'importo annuo della rendita non risulti inferiore a 3.000,00 euro.**

Durante l'erogazione della rendita, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

Almeno 150 giorni prima della scadenza contrattuale, la Società invierà al Contraente una sintetica descrizione delle opzioni in rendita, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche.

C) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7 Gestione Interna separata

Il presente contratto è collegato ad una Gestione separata in attivi, denominata **"BIM VITA"**.

La Gestione **"BIM VITA"** è una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali, e a cui si rimanda per maggiori dettagli.

La finalità della Gestione è di ottenere rendimenti in linea con quelli del mercato obbligazionario e stabili nel tempo, minimizzando i relativi rischi finanziari.

La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo.

Coerentemente con la finalità della Gestione di privilegiare, mediante una gestione professionale degli investimenti, la certezza dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, la suddetta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.

Tale caratteristica è rafforzata dall'impegno della Società a consolidarne annualmente i risultati raggiunti, come indicato al precedente punto 5.

La composizione degli investimenti della Gestione è prevalentemente orientata verso titoli denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovranazionali promossi da stati sovrani, nonché da strumenti di mercato monetario. Per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari e da titoli obbligazionari di emittenti privati, quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di OICR (Fondi Comuni di Investimento Mobiliare Aperti, ETF e SICAV). È ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.

La Gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da imprese appartenenti allo stesso gruppo della Società. Alla data di edizione del presente Fascicolo Informativo, tali investimenti non raggiungono il 10%.

La Gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio ed una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

La gestione del patrimonio della Gestione separata è stata delegata a Fondiaria Sai S.p.A..

Per attestarne la correttezza, la Gestione viene annualmente certificata da una società di revisione contabile iscritta all'Albo previsto dalla legge. Alla data di edizione del presente Fascicolo Informativo, la certificazione della Gestione è affidata a Deloitte & Touche S.p.A., con Sede Legale in Via Tortona 25, 20144 – Milano (MI) – Italia.

D) INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**8 Costi****8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente****8.1.1 Costi gravanti sul premio**

| Tipologia di spesa | Importo |
|--|-------------|
| Spesa di emissione in cifra fissa destinata a copertura degli oneri di emissione del contratto, dovuta in aggiunta al premio unico | 250,00 euro |
| Spesa di caricamento in misura percentuale del premio unico (*) | 0,75% |
| Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso | 250,00 euro |

Tabella B

(*) Spesa in percentuale del premio unico destinata a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di amministrazione del contratto.

8.1.2 Costi per riscatto

SCUDO di BIM VITA prevede che il valore di riscatto si ottenga scontando, in regime di interesse composto, il capitale assicurato per la durata residua del contratto al tasso annuo di riscatto.

Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso annuo di riscatto (2,50% annuo composto) e il suddetto tasso tecnico (1,50% annuo composto) comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto.

La durata residua del contratto ed il tasso annuo di riscatto sono definiti al successivo paragrafo 12, Sezione E).

| Tipologia di spesa | Anni mancanti alla scadenza del contratto | Onere in misura percentuale |
|--|---|-----------------------------|
| Onere derivante dalla differenza fra il tasso di sconto applicato e il tasso tecnico | 4 | 3,62% |
| | 3 | 2,77% |
| | 2 | 1,88% |
| | 1 | 0,96% |

Tabella C

In caso di riscatto parziale, i predetti costi ricadono implicitamente sull'operazione, in quanto il capitale assicurato rivalutato riproporzionato viene determinato a partire dal valore di riscatto totale, secondo le modalità esposte al successivo punto 12.2 del paragrafo 12, Sezione E).

8.1.3 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione interna separata

Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

| Tipologia | Onere |
|---|-------|
| Commissione annua prelevata dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata | 1,20% |

Tabella D

9 Regime fiscale

(sulla base della legislazione in vigore all'epoca di edizione del presente Fascicolo Informativo)

9.1 Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente il caso di morte (componente di rischio riportata dalla Società in Scheda Contrattuale) per un importo massimo di 1.291,14 euro, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

9.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Somme corrisposte dalla Società in caso di vita dell'Assicurato

Le somme dovute dalla Società, in dipendenza del contratto qui descritto, a seguito di riscatto o di scadenza contrattuale sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per l'importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito e la parte del versamento effettuato dal Contraente (eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali) che non fruisce della detrazione di cui al precedente paragrafo 9.1.

Se, a seguito di conversione in rendita del capitale a scadenza, le somme sono corrisposte in forma di rendita vitalizia, le rate di rendita sono soggette alla medesima imposta sostitutiva di cui sopra, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale a scadenza in rendita, di tale imposta sull'importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra il valore capitale della rendita stessa e la parte del versamento effettuato dal Contraente (eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali) che non fruisce della detrazione di cui al precedente paragrafo 9.1.

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50% e l'imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa.

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

E) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

10 Modalità di conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

11 Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve alle ore 24 del giorno di scadenza oppure, in caso di recesso o riscatto totale, alle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) altresì:

- qualora, prima della scadenza, avvenga il decesso dell'Assicurato;

oppure

- qualora, durante la corresponsione della rendita di cui alle lettere b) o d), del precedente paragrafo 6, Sezione B), avvenga il decesso rispettivamente dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- qualora, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera c), del precedente paragrafo 6, Sezione B), avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

12 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.

La richiesta deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata della documentazione prevista al successivo paragrafo 14 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia.

Nel Progetto esemplificativo riportato nella successiva Sezione F), sono evidenziati i valori del riscatto totale determinati al termine di ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. I valori puntuali saranno contenuti nel progetto elaborato in forma personalizzata.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi presso il competente Soggetto distributore o presso la Direzione Generale della Società:

- scrivendo all'indirizzo: Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia
- telefonicamente al numero +39 011 08281
- via telefax al numero +39 011 6658839
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@grupprobim.it

12.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Il valore di riscatto totale si ottiene scontando, in regime di interesse composto, il capitale assicurato rivalutato - quale definito al precedente paragrafo 3, Sezione B) - alla ricorrenza annuale del contratto

immediatamente precedente o coincidente con la data di riscatto totale, al tasso annuo di riscatto, pari al 2,50%, per il periodo corrispondente alla durata residua del contratto.

Per durata residua del contratto si intende il periodo di durata contrattuale - espresso in anni e/o frazioni di anno - che intercorre tra la data di riscatto totale e la scadenza.

Per data di riscatto totale si intende il giorno di richiesta di riscatto totale effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

L'operazione di riscatto totale comporta l'applicazione dei costi esplicitati al precedente punto 8.1.2 del paragrafo 8, Sezione D).

Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore al premio versato.

12.2 Riscatto parziale

Il valore di riscatto parziale coincide con l'importo richiesto a tale titolo dal Contraente. Ciascun riscatto parziale determina il riproporzionamento del capitale assicurato rivalutato con effetto dalle ore 24 della data di riscatto parziale.

Per data di riscatto parziale si intende il giorno di richiesta di riscatto parziale effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Il capitale assicurato che residua dopo l'operazione di riscatto parziale (capitale assicurato rivalutato riproporzionato) è pari al capitale assicurato rivalutato a norma del punto 5 della precedente Sezione B), diminuito di un importo pari allo stesso capitale assicurato rivalutato moltiplicato per il rapporto tra il valore di riscatto parziale concesso ed il valore di riscatto totale calcolato alla data del riscatto parziale.

L'operazione di riscatto parziale comporta l'applicazione dei costi esplicitati al precedente punto 8.1.2 del paragrafo 8, Sezione D).

Il riscatto parziale può essere concesso a condizione che l'importo richiesto a tale titolo dal Contraente sia almeno pari a 5.000,00 euro e che il capitale assicurato rivalutato riproporzionato non risulti inferiore a 5.000,00 euro.

13 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. **La Società ha il diritto di trattenere dalla somma versata dal Contraente, a titolo di rimborso per le spese effettivamente**

sostenute per l'emissione del contratto, la somma indicata in Tabella B al punto 8.1.1 del precedente paragrafo 8, Sezione D).

14 Pagamenti della Società. Documentazione da consegnare

La Società effettua i pagamenti presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, dietro presentazione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici.

Come precisato dalle Condizioni Contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni Contrattuali)** finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui al presente Fascicolo Informativo - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla Legge 23/12/2005 n. 266.

15 Legge applicabile al contratto

Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

15.1 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

15.2 Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

15.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

15.4 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

16 Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti, di norma, in lingua italiana.

17 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo:

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti

indirizzo: Corso Galileo Galilei 12, 10126 -Torino (TO) - Italia
telefax: (+39) 011-6533745
e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia, telefono (+39) 06 421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

18 Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a:

- 1 comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto;
- 2 trasmettere, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni Contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (anniversario della decorrenza), l'estratto conto annuale della posizione assicurativa dove figureranno:
 - a) il versamento effettuato dal Contraente alla conclusione del contratto ed il valore delle prestazioni maturate alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
 - b) il valore dei riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento;
 - c) il valore delle prestazioni e del riscatto totale maturati alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - d) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, il tasso annuo di rendimento attribuito con evidenza delle commissioni trattenute dalla Società, il tasso annuo di rivalutazione (misura annua di rivalutazione) delle prestazioni.

F) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

19 Progetto esemplificativo

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, **al lordo degli oneri fiscali**.

L'elaborazione viene effettuata in base alla seguente combinazione di premio, età e sesso dell'Assicurato ed ipotizzando che l'Assicurato dichiari che tutte le affermazioni relative alla

propria situazione sanitaria, professionale e sportiva - riportate sulla Scheda Contrattuale - corrispondano al vero:

- Premio unico versato : Euro 10.250,00
di cui :
 - 1) spesa di emissione: Euro 250,00
 - 2) premio unico: Euro 10.000,00
- Età dell'Assicurato: anni 40
- Sesso dell'Assicurato: maschio

Sulla base di quanto sopra indicato risulta:

- Capitale assicurato iniziale, acquisito con il premio unico: Euro 10.686,27
- Caricamento applicato: Euro 75,00 (0,75% di Euro 10.000,00)

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:

- a) **il tasso annuo di rendimento minimo garantito contrattualmente**, pari a 1,50%, sotto forma di tasso tecnico di interesse anticipatamente riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale;
- b) **un'ipotesi di rendimento annuo**, costante stabilita dall'ISVAP e pari, alla data di edizione del presente Fascicolo Informativo, **al 4,00%**. Sulla base di tale ipotesi e tenuto conto dei costi prelevati sul rendimento della Gestione Separata di cui alla precedente Sezione D), punto 8.1.3, Tabella D, e dello scorporo del tasso tecnico già riconosciuto, la misura annua di rivalutazione da adottare viene così calcolata:
 - rendimento annuo da attribuire = 4,00% - 1,20% = 2,80%, maggiore di 1,50% (misura annua minima di rivalutazione)
 - misura annua di rivalutazione = $(2,80\% - 1,50\%) / (1 + 1,50\%) = 1,28\%$.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione) rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni Contrattuali – a condizione che il premio unico previsto sia stato puntualmente versato – e non tengono pertanto conto di ipotesi sulle future partecipazioni agli utili attribuite, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti (attivi) che compongono la Gestione Separata potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Di seguito vengono riportati gli effetti del meccanismo di rivalutazione.

| |
|---|
| F.1 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO TOTALE IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO |
|---|

Parametri di calcolo:

- Tasso annuo di rendimento minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione): 1,50%
- Misura annua di rivalutazione: 0,00%

(importi in Euro)

| Anno | Premio unico versato | Capitale assicurato (fine anno) | Capitale caso morte (fine anno) | Valore di riscatto (fine anno) |
|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 10.250,00 | 10.686,27 | 11.000,00 | 9.681,23 |
| 2 | | 10.686,27 | 11.000,00 | 9.923,26 |
| 3 | | 10.686,27 | 11.000,00 | 10.171,35 |
| 4 | | 10.686,27 | 11.000,00 | 10.425,63 |
| 5 (scadenza) | | 10.686,27 | 11.000,00 | |

L'operazione di riscatto totale comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del versamento unico effettuato dal Contraente potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito (misura annua minima di rivalutazione), dopo 4 anni di durata contrattuale interamente trascorsi.

F.2 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'ISVAP

Parametri di calcolo:

- Tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione Separata: 4,00%
- Commissione annua base (Tabella D, punto 8.1.3, paragrafo 8, sezione D): 1,20%
- Tasso tecnico: 1,50%
- Tasso annuo di rendimento attribuito: 2,80%
- Misura annua di rivalutazione: 1,28%

(importi in Euro)

| Anno | Premio unico versato | Capitale assicurato (fine anno) | Capitale caso morte (fine anno) | Valore di riscatto (fine anno) |
|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 10.250,00 | 10.823,05 | 11.140,80 | 9.805,15 |
| 2 | | 10.961,59 | 11.283,40 | 10.178,93 |
| 3 | | 11.101,90 | 11.427,83 | 10.566,95 |
| 4 | | 11.244,00 | 11.574,10 | 10.969,76 |
| 5 (scadenza) | | 11.387,92 | 11.722,25 | |

In generale, si ricorda che l'operazione di riscatto totale può comportare una penalizzazione economica.

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L' Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE POTENZIATA E CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE (TARIFFA N. 826)

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Prestazioni assicurate

1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

Alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), semprechè l'Assicurato sia in vita a tale data, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale, rivalutato sino alla medesima data in base alle modalità previste al successivo Art. 9.

Il capitale assicurato iniziale è riportato sulla Scheda Contrattuale.

Nel caso siano stati effettuati riscatti parziali nel corso della durata contrattuale, il capitale assicurato rivalutato viene riproporzionato secondo quanto descritto al successivo Art. 10, paragrafo 10.2.

1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale caso morte (definito "controassicurazione potenziata") pari alla somma dei seguenti importi:

- il premio unico, rivalutato in base alle modalità previste al successivo Art. 9;
- il prodotto tra l'importo indicato al precedente punto a) e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 5 e a condizione che l'Assicurato abbia dichiarato la veridicità di tutte le affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva, riportate in Scheda Contrattuale, la percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata è quella indicata nella Tabella A, di seguito riportata, in ragione dell'età assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno):

| Età (assicurativa) dell'Assicurato al decesso | Percentuale di maggiorazione per il caso di morte |
|--|--|
| 18 – 45 | 10,00% |
| 46 – 65 | 5,00% |
| Oltre 65 | 0,00% |

Tabella A

In caso l'Assicurato abbia dichiarato la non veridicità di almeno una delle predette affermazioni, la percentuale di maggiorazione sarà pari a 0%.

Ai fini del calcolo del capitale caso morte, l'importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 150.000,00 euro.

Il decesso dell'Assicurato deve essere reso noto alla Società, tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste all'Art. 7.

Art. 2 Rischi esclusi e limitazioni di copertura

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, **per il decesso cagionato da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- suicidio, se avviene nei primi due anni di durata contrattuale;

l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui all'Art. 1, paragrafo 1.2, lettera b) non sarà corrisposto.

Art. 3 Premio

A fronte delle prestazioni assicurate è **dovuto dal Contraente, alla conclusione del contratto**, un premio unico e anticipato, non frazionabile, **il cui importo non può risultare inferiore a 10.000,00 euro.**

Il premio unico viene maggiorato della spesa di emissione indicata nella Tabella B del paragrafo 8.1 al successivo Art. 8; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato.

Il premio unico versato è riportato sulla Scheda Contrattuale.

Fermo restando che le Parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.**

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla predetta data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza ed è pari a 5 anni.

La decorrenza e la scadenza, nonché la durata del contratto sono riportate sulla Scheda Contrattuale.

Il contratto si risolve alle ore 24 del giorno di scadenza oppure, in caso di recesso o riscatto totale, con effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata alla Società quale risulta dal timbro postale di invio.

Il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) altresì:

- allorché, prima della scadenza, avvenga il decesso dell'Assicurato;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della Rendita di cui alle lettere a. o c., del successivo Art. 12, avvenga il decesso rispettivamente dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della Rendita di cui alla lettera b., del successivo Art. 12, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di Rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della Rendita stessa.

La comunicazione di recesso e riscatto totale deve essere inoltrata alla Società secondo le modalità previste all'Art. 7.

Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Nel caso in cui le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato risultino inesatte o reticenti, la Società si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Art. 6 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta da effettuarsi alla Società secondo le modalità previste all'Art. 7.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. **La Società ha il diritto di trattenere dalla somma versata dal Contraente, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.**

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 7 Comunicazioni alla Società

Ogni comunicazione o richiesta correlata al pagamento delle prestazioni dovute dalla Società oppure a facoltà o diritti esercitabili in forza del presente contratto, **deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi titolo e corredata della documentazione prevista al successivo Art. 16 - per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia.**

Art. 8 Spese

8.1 In fase di sottoscrizione, il contratto prevede le seguenti spese:

| Tipologia di spesa | Importo |
|--|-------------|
| Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al premio unico | 250,00 euro |
| Spesa di caricamento in misura percentuale del premio unico | 0,75% |

Tabella B

8.2 In caso di esercizio del diritto di riscatto (totale o parziale) di cui al successivo Art. 10, il contratto prevede l'applicazione di spese di seguito specificate come oneri.

Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto totale, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato (2,50% annuo composto) e il suddetto tasso tecnico (1,50% annuo composto) comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto.

I predetti costi gravano altresì implicitamente sul valore del capitale assicurato rivalutato riproporzionato la cui determinazione avviene in occasione di ciascuna operazione di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Art. 10, paragrafo 10.2.

Art. 9 Modalità di rivalutazione delle prestazioni

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto, la Società ha istituito la Gestione interna separata "BIM VITA" (di seguito Gestione), una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Come stabilito al punto 2 del Regolamento, la Società determina mensilmente il rendimento della Gestione realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

- a) **Rendimento attribuito** - Il rendimento annuo da attribuire al contratto si ottiene dalla differenza fra il rendimento medio annuo realizzato (conseguito) dalla Gestione e una commissione annua pari a 1,20 punti percentuali.
- b) **Misura di rivalutazione** - Considerato che l'importo iniziale delle prestazioni assicurate è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse dell' 1,50% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso.

Nel caso la predetta differenza risultasse negativa, la misura di rivalutazione sarà pari a 0% (zero).

c) **Rivalutazione delle prestazioni assicurate** - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, di seguito ricorrenza annuale, nonché alla scadenza, le prestazioni assicurate vengono rivalutate. Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata:

c.1) il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dalla precedente ricorrenza annuale o dalla decorrenza stessa nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita alla precedente lettera b), per il capitale assicurato rivalutato alla precedente ricorrenza annuale; nel caso della prima rivalutazione, il capitale assicurato rivalutato alla precedente ricorrenza annuale è pari al capitale assicurato iniziale.

Qualora nel corso dell'anno siano stati effettuati riscatti parziali, il capitale assicurato rivalutato alla precedente ricorrenza annuale da considerare per il calcolo degli interessi sarà quello riproporzionato alla data dell'ultimo riscatto parziale concesso secondo quanto descritto al successivo Art. 10, paragrafo 10.2;

c.2) il premio unico viene rivalutato in misura proporzionale all'accrescimento da rivalutazione, alla medesima ricorrenza annuale, del capitale assicurato rivalutato. In caso di decesso dell'Assicurato, il premio unico, così rivalutato alla ricorrenza annuale precedente o coincidente con la data del decesso, verrà considerato ai fini della determinazione del capitale caso morte, di cui al precedente Art.1 paragrafo 1.2.

Gli aumenti delle prestazioni assicurate riconosciuti per rivalutazione verranno comunicati annualmente al Contraente.

Art. 10 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto. La richiesta **deve essere inoltrata alla Società, tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste all'Art. 7.**

10.1 Riscatto totale

Il valore di riscatto totale si ottiene scontando, in regime di interesse composto, il capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale del contratto immediatamente precedente o coincidente con la data di riscatto totale, al tasso annuo di riscatto per un periodo pari alla durata residua del contratto.

Per data di riscatto totale si intende il giorno di richiesta di riscatto totale effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Il tasso annuo di riscatto è pari al 2,50%.

Per durata residua del contratto si intende il periodo di durata contrattuale - espresso in anni e/o frazioni di anno - che intercorre tra la data di riscatto totale e la scadenza.

10.2 Riscatto parziale

Il valore di riscatto parziale coincide con l'importo richiesto a tale titolo dal Contraente. Ciascun riscatto parziale determina il riproporzionamento del capitale assicurato rivalutato con effetto dalle ore 24 della data di riscatto parziale.

Per data di riscatto parziale si intende il giorno di richiesta di riscatto parziale effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

In seguito all'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore - anche ai fini di successivi riscatti parziali esercitati nel medesimo anno - per un valore di capitale assicurato rivalutato riproporzionato, pari al capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale precedente o coincidente con la data del riscatto parziale concesso, diminuito di un importo pari allo stesso capitale assicurato moltiplicato per il rapporto tra il valore di riscatto parziale concesso ed il valore di riscatto totale calcolato alla data del riscatto parziale.

Il riscatto parziale può essere concesso a condizione che l'importo richiesto a tale titolo dal Contraente sia almeno pari a 5.000,00 euro e che il capitale assicurato rivalutato riproporzionato non risulti inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 11 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 12 Opzioni

Alla scadenza del contratto, **a condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere che** il capitale assicurato rivalutato maturato alla scadenza, di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.1, sia convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a. una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b. una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato ai Beneficiari designati) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c. una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a 3.000,00 euro.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione.

Durante l'erogazione della rendita **il contratto non è riscattabile.**

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società, **con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza, tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste all'Art. 7.**

Art. 13 Differimento del pagamento del capitale

Alla scadenza del contratto, il Contraente può richiedere, **con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa, tramite comunicazione scritta inoltrata alla Società secondo le modalità previste all'Art. 7**, che il pagamento del capitale assicurato rivalutato dovuto - o di una sua parte, **purché di importo non inferiore a 5.000,00 euro** - venga differito ad un successivo anniversario della scadenza (termine del differimento), **ma non oltre il quinto.**

In qualsiasi momento del periodo di differimento, il Contraente può chiedere alla Società, **tramite comunicazione scritta inoltrata alla Società medesima secondo le modalità previste all'Art. 7**, di anticipare il termine del differimento, dando luogo al pagamento del capitale.

Ad ogni anniversario successivo della scadenza del contratto, nonché al termine del differimento, il capitale in differimento viene rivalutato in base ad una misura annua di rivalutazione pari al maggiore tra 1,50% ed il rendimento attribuito determinato ai sensi dell'Art. 9 paragrafo a).

Il capitale in differimento viene rivalutato maggiorandolo degli interessi maturati che si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione sopra definita per il capitale rivalutato alla precedente ricorrenza annuale; qualora sia passato meno di un anno dalla ricorrenza annuale precedente, l'importo degli interessi così determinato viene moltiplicato per la frazione di anno che intercorre tra la ricorrenza annuale precedente ed il termine del differimento.

Art. 14 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie spese e responsabilità.**

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 15 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure inoltrate alla Società secondo le modalità previste all'Art. 7.

Art. 16 Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, unitamente alla richiesta di liquidazione debitamente firmata da tutti gli aventi diritto e secondo le modalità previste all'Art. 7, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come

definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

Art. 17 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 18 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 19 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

REGOLAMENTO

DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “BIM VITA”

La Società costituisce un portafoglio di valori mobiliari, denominato “BIM VITA”, a cui affluiscono polizze speciali.

Alla Gestione Separata “BIM VITA” affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti assistiti dalla Clausola di Rivalutazione.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell’Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata “BIM VITA” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata “BIM VITA” verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata “BIM VITA”, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- a. ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata “BIM VITA”, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determinano i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l’eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- b. il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata “BIM VITA” in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata “BIM VITA” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata “BIM VITA” per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1..

Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni Contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

3. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione, iscritta all'albo previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata "BIM VITA";
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata "BIM VITA" relativo al periodo che decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo quale descritto nel presente regolamento;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

La Società si riserva di apportare alla Gestione Separata "BIM VITA" quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti che si rendessero necessari nella attuale legislazione fiscale.

Allegato A

| DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO | |
|--|--|
| Scadenza contrattuale: corresponsione del capitale assicurato rivalutato in caso di vita dell'Assicurato | <p>Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del Beneficiario. Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.</p> |
| Scadenza contrattuale: differimento del pagamento del capitale | <p>Richiesta scritta del Contraente di differimento del pagamento del capitale ad un successivo anniversario della scadenza (non oltre il quinto). Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. Assenso al differimento del pagamento da parte del vincolatario o del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</p> |
| Scadenza del differimento del pagamento del capitale | <p>Richiesta scritta del Contraente di pagamento del capitale assicurato (solo nel caso venga anticipato il termine del differimento). Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del Beneficiario. Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.</p> |
| Riscatto totale | <p>Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</p> |
| Riscatto parziale | <p>Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</p> |
| Decesso dell'Assicurato | <p>Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. Originale della polizza e delle eventuali appendici.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Certificato di morte dell'Assicurato. Codice fiscale del Beneficiario. Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso in cui siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari.</p> <p>Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.</p> <p>Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</p> |
| <p>Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.</p> | |

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Appendice:

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni Contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi:

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Controassicurazione potenziata:

è la prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale che prevede il pagamento di una somma predeterminata commisurata al premio.

Contratto di assicurazione sulla vita:

contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione del contratto:

è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto (Decorrenza):

purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Gestione Separata:

fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluisce il premio al netto dei costi gravanti sul contratto. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dalle modalità di riconoscimento di tale rendimento al contratto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Plusvalenza / Minusvalenza:

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza:

documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio:

è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Prescrizione:

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione – ad eccezione del diritto alle rate di premio – si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza:

documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio).

Recesso:

diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendita:

è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.

Riscatto:

facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.

Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Scheda Contrattuale:

è il documento, che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e dalla Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le principali caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Sinistro:

evento di rischio assicurato oggetto del contratto al verificarsi del quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società:

è la BIM VITA S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti distributori:

sono gli intermediari incaricati della distribuzione.

Tasso tecnico:

rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.



INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.

In conformità dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e delle relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);

b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione,

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale:
10121 TORINO - Via Antonio Gramsci,7
Tel.: 011 0828.1 - Fax: 011 0828. 800

Sede Amministrativa:
10126 TORINO - Via Carlo Marengo, 25
Telefax: 011.6658.839

Capitale Sociale Euro 7.500.000- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Rag. Soc. Tribunale di Torino 892/91- C.C.I.A.A. N° 0758375
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni vita e di capitalizzazione
con decreto ministeriale N° 19573 del 14/06/93
Numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP 1.00109
Gruppo FONDIARIA-SAI - direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA-SAI**





la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile al riferimento sotto indicato (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione IT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (*).

(*) elenco disponibile sul sito www.bimvita.it o presso l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011/6533613).

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
(Dott. Stefano Piantelli)

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale:

10121 TORINO - Via Antonio Gramsci,7
Tel.: 011 0828.1 - Fax: 011 0828. 800

Sede Amministrativa:

10126 TORINO - Via Carlo Marengo, 25
Telefax: 011.6658.839

Capitale Sociale Euro 7.500.000- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014

Rag. Soc. Tribunale di Torino 892/91- C.C.I.A.A. N° 0758375

Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni vita e di capitalizzazione

con decreto ministeriale N° 19573 del 14/06/93

Numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP 1.00109

Gruppo FONDIARIA-SAI - direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIASAI**





SCHEDA CONTRATTUALE

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale:
10121 TORINO - Via Antonio Gramsci,7
Tel.: 011 0828.1 - Fax: 011 0828. 800

Sede Amministrativa:
10126 TORINO - Via Carlo Marengo, 25
Telefax: 011.6658.839

Capitale Sociale Euro 7.500.000- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0606503001-
Rag. Soc. Tribunale di Torino 892/91- C.C.I.A.A. N° 0758375
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni vita e di capitalizzazione
con decreto ministeriale N° 19573 del 14/06/93
Numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP 1.00109
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi Assicurativi
direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



POLIZZA N. _____

Distribuito da: _____ (ABI _____)
Filiale di _____ (CAB _____)

ASSICURATO

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Domicilio _____ C.A.P. _____
Località _____ Prov. _____
Professione _____

CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale/Partita Iva _____
Domicilio _____ C.A.P. _____
Località _____ Prov. _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il ___/___/___ in _____
Sottogruppo _____ Gruppo/Ramo _____

BENEFICIARIO CASO VITA: _____

BENEFICIARIO CASO MORTE: _____





SCHEDA CONTRATTUALE

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale:
10121 TORINO - Via Antonio Gramsci, 7
Tel.: 011 0828.1 - Fax: 011 0828. 800

Sede Amministrativa:
10126 TORINO - Via Carlo Marengo, 25
Telefax: 011.6658.839

Capitale Sociale Euro 7.500.000- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0606503001-
Rag. Soc. Tribunale di Torino 892/91- C.C.I.A.A. N° 0758375
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni vita e di capitalizzazione



con decreto ministeriale N° 19573 del 14/06/93
Numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP 1.00109
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi Assicurativi
direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

POLIZZA N. _____

TARIFFA: 826
SCUDO DI BIM VITA

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____

Data di scadenza: _____

Durata in anni: 5

PREMIO

Premio unico versato: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur _____
imposte Eur 0,00).

Capitale assicurato iniziale: Eur _____

PRESTAZIONI

Prestazioni assicurate : secondo Condizioni Contrattuali

COMPONENTE DI RISCHIO

(DPR n.917 art. 15 lettera f e successive modifiche)

Premio destinato a rischi che danno diritto alla detrazione dai redditi
delle Persone Fisiche nei limiti di legge: EUR_____.

MISURA ANNUA MINIMA DI RIVALUTAZIONE

La misura annua minima di rivalutazione del capitale coincide con il
tasso tecnico dell'1,50%.

AVVERTENZE:

a)le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal
soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la
conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla
prestazione;

b)prima della sottoscrizione, il soggetto di cui alla lettera a) deve
verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;

c)anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato
può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.



BIM VITA S.p.A.

Sede Legale:
10121 TORINO - Via Antonio Gramsci, 7
Tel.: 011 0828.1 - Fax: 011 0828. 800

Sede Amministrativa:
10126 TORINO - Via Carlo Marengo, 25
Telefax: 011.6658.839

Capitale Sociale Euro 7.500.000- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0606503001-
Rag. Soc. Tribunale di Torino 892/91- C.C.I.A.A. N° 0758375
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni vita e di capitalizzazione
con decreto ministeriale N° 19573 del 14/06/93
Numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP 1.00109
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi Assicurativi
direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**POLIZZA N. _____****DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CIRCA LA SUA PERSONALE SITUAZIONE SANITARIA, PROFESSIONALE E SPORTIVA**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 del c.c., nonché ai fini dell'attribuzione della percentuale di maggiorazione del capitale caso morte l'Assicurato **dichiara che tutte le affermazioni di seguito riportate corrispondono al vero/dichiara che almeno una delle affermazioni di seguito riportate non corrisponde al vero:**

1) L'Assicurato:

- * non ha sofferto di malattie di cui siano residuati postumi permanenti;
- * non ha malattie in atto escluse le banali malattie stagionali;
- * non ha fatto e non intende fare uso di alcolici e/o di sostanze stupefacenti;
- * è esente da difetti fisici e/o costituzionali che impediscano il normale svolgimento delle attività quotidiane;
- * non è stato ricoverato, negli ultimi cinque anni, in ospedale o case di cura salvo che: in conseguenza di lesioni traumatiche degli arti; per parto; per i seguenti interventi: appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, emorroidectomia, chirurgia estetica alluce valgo, safenectomia, splenectomia post-traumatica, meniscectomia, colecistectomia per calcolosi, interventi per ascessi acuti, varicocele, fimosi, ernia inguinale e/o inguinoscrotale;
- * non è sottoposto a terapie continuative;
- * non si è sottoposto ad alcun esame di laboratorio e/o visita specialistica durante gli ultimi dodici mesi i cui esiti non siano stati nella norma.

2) L'Assicurato non svolge professionalmente:

- * attività alpinistiche, acrobatiche, subacquee, motoristiche competitive (nautiche o terrestri);
- * trasporto, confezionamento, manipolazione di materiale esplosivo;
- * servizio presso reattori nucleari o piattaforme petrolifere.

3) L'Assicurato non svolge le seguenti attività sportive:

- * speleologia, free-climbing, paracadutismo, kajak, pugilato, sport estremi, salto dal trampolino (con sci o idrosci), gare di bob o slittino o discesa libera, motorismo (nautico o terrestre), sport aerei o aeronautici.

4) L'Assicurato non svolge attività professionali o sportive che comportino l'utilizzo frequente o continuativo di aeromobili.

L'Assicurato dichiara, inoltre, di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato, o che lo faranno in futuro, nonché le altre persone, strutture ospedaliere, case di cura e istituti in genere, ai quali l'Assicurato credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per ottenere informazioni, referti, cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere. Fin da ora autorizza, pertanto, i soggetti sopra indicati (medici, strutture ospedaliere, case di cura, istituti in genere, ecc.) a comunicare/consegnare alla Società o a chi per essa le suddette informazioni e documentazione in genere.

Il Contraente e l'Assicurato prendono atto delle avvertenze riportate a pagina 2 della presente Scheda Contrattuale.

BANCA INTERMOBILIARE S.P.A.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

(L'incaricato) _____

Pag. 41 di 47 del Fascicolo Informativo



3-5-6-7-A

Pagina 3 di 8

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente

COPIA per la Direzione

COPIA per la Banca

**BIM VITA S.p.A.****Sede Legale:**10121 TORINO - Via Antonio Gramsci, 7
Tel.: 011 0828.1 - Fax: 011 0828. 800**Sede Amministrativa:**10126 TORINO - Via Carlo Marengo, 25
Telefax: 011.6658.839Capitale Sociale Euro 7.500.000- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0606503001-
Rag. Soc. Tribunale di Torino 892/91- C.C.I.A.A. N° 0758375
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni vita e di capitalizzazione
con decreto ministeriale N° 19573 del 14/06/93Numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP 1.00109
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi Assicurativi
direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.**

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Bim Vita S.p.a, Direzione Generale, Via Gramsci 7, 10121 Torino.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dalla somma versata dal Contraente, a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.





SCHEDA CONTRATTUALE

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale:
10121 TORINO - Via Antonio Gramsci,7
Tel.: 011 0828.1 - Fax: 011 0828. 800

Sede Amministrativa:
10126 TORINO - Via Carlo Marengo, 25
Telefax: 011.6658.839

Capitale Sociale Euro 7.500.000- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0606503001-
Rag. Soc. Tribunale di Torino 892/91- C.C.I.A.A. N° 0758375
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni vita e di capitalizzazione
con decreto ministeriale N° 19573 del 14/06/93
Numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP 1.00109
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi Assicurativi
direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



POLIZZA N. _____

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dal Soggetto distributore, prima della sottoscrizione del contratto:

- il Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____ di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni) ed alla circolare Isvap n. 551 del 1/03/2005 relativo alla forma assicurativa Scudo di Bim Vita e di averne preso visione;
- le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

DATA

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE

La Società presta le garanzie indicate nella Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 826 Scudo di Bim Vita, di cui al Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____, condizioni tutte che il Contraente dichiara di ricevere e ben conoscere.


L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente Scheda Contrattuale composta da 8 pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)



BIM VITA S.p.A.**Sede Legale:**10121 TORINO - Via Antonio Gramsci, 7
Tel.: 011 0828.1 - Fax: 011 0828. 800**Sede Amministrativa:**10126 TORINO - Via Carlo Marengo, 25
Telefax: 011.6658.839Capitale Sociale Euro 7.500.000- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0606503001-
Rag. Soc. Tribunale di Torino 892/91- C.C.I.A.A. N° 0758375
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni vita e di capitalizzazione
con decreto ministeriale N° 19573 del 14/06/93Numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP 1.00109
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi Assicurativi
direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.**POLIZZA N.** _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali e del Regolamento della Gestione Separata "Bim Vita", contenuti nel Fascicolo Informativo, che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali: Articolo 1 - Prestazioni assicurate; Articolo 16 - Pagamenti della Società.

IL CONTRAENTE
_____**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, **acconsentono**

• al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;

• al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi Extra UE);
_____ acconsentono (*)

• al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA - SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;

• al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi Extra UE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA - SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono").

Rimane fermo che il loro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE
_____**L'ASSICURATO**
(se diverso dal Contraente)
_____



SCHEDA CONTRATTUALE

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale:

10121 TORINO - Via Antonio Gramsci, 7
Tel.: 011 0828.1 - Fax: 011 0828. 800

Sede Amministrativa:

10126 TORINO - Via Carlo Marengo, 25
Telefax: 011.6658.839

Capitale Sociale Euro 7.500.000- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Rag. Soc. Tribunale di Torino 892/91- C.C.I.A.A. N° 0758375
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni vita e di capitalizzazione
con decreto ministeriale N° 19573 del 14/06/93
Numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP 1.00109
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi Assicurativi
direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.



POLIZZA N. _____

Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in _____ il ___/___/___ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)

BIM VITA S.p.A
FIRMA

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO E PERFEZIONAMENTO.

Il sottoscritto autorizza la BANCA _____ (Cod. ABI _____), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di BIM VITA S.P.A., addebitando il conto corrente cod.IBAN _____ intestato/cointestato a _____ aperto presso la dipendenza di _____ (cod CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

BANCA _____

IL CORRENTISTA-CONTRAENTE

(L'incaricato)

Il sottoscritto incaricato certifica le firme del Contraente e dell'Assicurato sopra apposte.

BANCA _____

(L'incaricato)





SCHEDA CONTRATTUALE

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale:

10121 TORINO - Via Antonio Gramsci, 7
Tel.: 011 0828.1 - Fax: 011 0828. 800

Sede Amministrativa:

10126 TORINO - Via Carlo Marengo, 25
Telefax: 011.6658.839

Capitale Sociale Euro 7.500.000- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Rag. Soc. Tribunale di Torino 892/91- C.C.I.A.A. N° 0758375
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni vita e di capitalizzazione



con decreto ministeriale N° 19573 del 14/06/93

Numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'ISVAP 1.00109
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi Assicurativi
direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Pag. 46 di 47 del Fascicolo Informativo



3-5-6-7-A

Pagina 8 di 8

(barrare la casella interessata)

COPIA per il Cliente COPIA per la Direzione COPIA per la Banca

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Informativo : 12/10/2009

